



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Monica Attanasio	Presidente
dott. Pier Paolo Lanni	Giudice
dott. Cristiana Bottazzi	Giudice est.

nel procedimento n. 129-1/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

Filippo Dal Bon (C.F. DLBFPP67H02E349R)

Arianna Fazion (C.F. FZNRNN72H47F918D)

- ricorrenti -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto dai coniugi Filippo Dal Bon e Arianna Fazion per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

considerato che in base agli art. 40 e 41 CCII – applicabili nel procedimento di liquidazione controllata in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII – l'udienza di convocazione delle parti non è necessaria laddove, come nel caso di specie, il ricorso sia stato promosso dallo stesso debitore e non siano individuabili specifici contraddittori, dandosi così continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 l.fall. (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex* art. 27, c. 2 CCII, atteso che i ricorrenti risiedono in Cerea (VR), Via Barbugine n. 111;

ritenuto che l'istanza sia stata legittimamente presentata dai ricorrenti in modo congiunto, nella loro qualità di familiari (coniugi) conviventi e stante l'origine prevalentemente comune

dell'indebitamento, quindi in applicazione del disposto dell'art 66, co. 1 CCII sulle c.d. procedure familiari;

ritenuto opportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, l'una relativa al patrimonio del sig. Filippo Dal Bon e l'altra relativa al patrimonio della sig.ra Arianna Fazion. Pertanto, dovranno essere tenute distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro ricorrente). Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombeni di cui agli artt. 272 e seguenti CCII: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che - in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc. Di conseguenza, le masse attive e passive delle due procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;

considerato che è stata prodotta tutta la documentazione richiesta dall'art. 39, commi 1 e 2, CCII per l'ipotesi di ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie), e segnatamente: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni di proprietà (ossia lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (intendendosi in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) stato di famiglia ed elenco delle spese necessarie per il mantenimento dei debitori e della loro famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCII);

rilevato che il gestore della crisi nominato dall'OCC, Dott. Matteo Ceschi, nella propria relazione particolareggiata allegata al ricorso ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti (che consente di ricostruirne in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

rilevato che i ricorrenti non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa né altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (entrambi svolgono oggi attività di lavoro subordinato alle dipendenze di Dbf Scavinerti S.r.l., il primo a tempo pieno e la seconda a tempo parziale, mentre le pregresse attività imprenditoriali di entrambi i coniugi risultano ad oggi cessate da oltre un anno: in particolare, dal 3.4.2017 il sig. Dal Bon ha dismesso la qualità di socio accomandatario della Dal Bon Scavi s.a.s. per effetto della cessione a terzi della partecipazione in detta società; dal 23.12.2014 è stata invece cancellata dal Registro delle Imprese la ditta individuale Ari Noleggi, riferibile alla sig.ra Fazion), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 co. 1, 2 co. 1 lett. c) e 268 co. 1 CCII essi sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore nominato dall'OCC: **a)** Filippo Dal Bon è gravato da debiti per complessivi € 508.407,79 (alcuni dei quali in comune con la moglie ed altri a titolo personale) nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche e creditori della pregressa attività imprenditoriale, a fronte di un patrimonio costituito unicamente: (i) dalla proprietà di alcuni beni mobili (arredi della casa di abitazione), del valore stimato di € 1.400,00; (ii) dal reddito derivante dalla propria attività lavorativa, pari ad € 1.948,00 netti mensili; **b)** Arianna Fazion è gravata da debiti per € 228.991,86 (alcuni dei quali in comune con il marito ed altri a titolo personale) nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, altri enti e banche, potendo contare su un patrimonio costituito: (i) dalla proprietà di alcuni beni mobili (arredi della casa di abitazione), del valore stimato di € 2.900,00; (ii) dall'indennità da erogarsi da parte della compagnia di assicurazione in relazione ad un sinistro occorso alle tubature dell'abitazione, pari ad € 2.000,00; (iii) dal reddito derivante dal proprio impiego lavorativo, pari ad una media di € 850,00 netti mensili; (iv) dalla proprietà di alcuni beni immobili (un appartamento e un garage, oltre alla nuda proprietà di due appartamenti, un'autorimessa e un terreno in Cerea), oggetto tuttavia del fondo patrimoniale costituito dai coniugi con atto del 28.1.2009 (sul punto, v. *infra*); **c)** i ricorrenti devono destinare in massima misura i propri redditi lavorativi al mantenimento del nucleo familiare, composto dalla coppia, dal figlio tredicenne Cristofer e dal figlio ventottenne Michele (entrambi conviventi, il secondo occupato e in grado di contribuire, seppur parzialmente, alle spese familiari), cosicché è del tutto evidente che, con le loro sole sostanze, essi non sono in grado di far fronte ai debiti di cui sono gravati, versando quindi in condizione di sovraindebitamento;

considerato che appare legittima l'esclusione dall'attivo della procedura dei beni immobili di proprietà di Arianna Fazion, trattandosi di beni conferiti in fondo patrimoniale con atto notarile del 28.1.2009. A mente dell'art. 268 co. 3 lett. c) CCII, infatti, *“non sono compresi nella liquidazione (...) i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile”*. Tale disposizione, di contenuto corrispondente a quella dettata dall'art. 146 CCII in relazione alla

liquidazione giudiziale, è invero riproduttiva del disposto dell'art. 46 co. 1 n. 3) l.fall., norma il cui inciso finale - secondo l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte - non ha la funzione di consentire l'acquisizione al fallimento dei beni costituiti in fondo, al fine di soddisfare con il ricavato della loro vendita i crediti contratti per esigenze della famiglia che fossero eventualmente insinuati al passivo, bensì quella di garantire che, malgrado il fallimento, i titolari di crediti di siffatta natura conservino la facoltà di aggredire i beni (in termini Cass. n. 1112 del 22.1.2011 e, sotto altra prospettiva, Cass. n. 21494 del 10.11.2018 e Cass. n. 12264 del 9.5.2019, che hanno affermato la legittimazione ad agire del fallito in relazione ai rapporti concernenti beni costituiti in fondo patrimoniale, e ciò proprio sul presupposto della loro estraneità all'attivo fallimentare). In altre parole, dunque, i beni costituiti nel fondo patrimoniale non vengono appresi all'attivo della procedura di liquidazione controllata, e ciò tuttavia non impedisce ai creditori titolari di crediti contratti per scopi inerenti ai bisogni della famiglia la possibilità, anche nella pendenza di tale procedura, di agire individualmente in via esecutiva su detti beni;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperte le procedure di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

considerato che le spese di mantenimento del nucleo familiare possono essere quantificate nell'importo di € 1.672,00, esposto dai ricorrenti e ritenuto congruo dall'OCC, sicché, tenuto conto del contributo mensile apportato dal figlio maggiorenne convivente per € 200,00, può determinarsi in € 1.472,00 per dodici mensilità la quota di reddito dei ricorrenti necessaria al mantenimento del nucleo familiare, e quindi esclusa dalla liquidazione. Si prevede, in linea di principio, una ripartizione di tale spesa in capo ai due coniugi in misura tendenzialmente proporzionale all'entità dei rispettivi redditi (e dunque per il 70% in capo al sig. Dal Bon e per il 30% in capo alla sig.ra Fazion). Resta inteso che: (i) qualora nel corso della procedura vi siano mensilità in cui soltanto uno dei coniugi ricorrenti svolge attività lavorativa, il coniuge lavoratore è autorizzato, in relazione a tali mensilità, a trattenere il proprio reddito ai fini delle esigenze del mantenimento familiare fino alla concorrenza dell'importo totale di € 1.472,00, destinando l'eventuale surplus in favore dei creditori della propria procedura; (ii) nelle mensilità in cui entrambi i coniugi svolgano attività lavorativa, gli stessi dovranno contribuire al mantenimento familiare nelle rispettive percentuali del 70% e del 30%, cosicché il sig. Dal Bon potrà trattenere il proprio reddito fino alla concorrenza dell'importo di € 1.030,00 e la sig.ra Fazion fino alla concorrenza dell'importo di € 442,00, ciascuno di essi destinando la quota di reddito eccedente tale importo in favore dei creditori della rispettiva procedura. La quota di € 1.472,00 mensili per dodici mensilità, esclusa dalla liquidazione, potrà essere soggetta ad eventuali modifiche nel corso della procedura, a fronte di istanza dei ricorrenti motivata da mutamenti significativi sopravvenuti, adeguatamente documentati (quali la necessità di sostenere spese impreviste e urgenti, etc.);

ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte dei ricorrenti, sia opportuno: 1) ordinare al liquidatore di aprire

immediatamente due conti correnti, uno per ciascuna procedura; 2) ordinare ai rispettivi datori di lavoro dei ricorrenti di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sui conti correnti delle singole procedure che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti gli importi, come sopra quantificati, che potranno invece rimanere a disposizione dei ricorrenti. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro (con gli estremi dei conti correnti, distinti per ciascun ricorrente, sui quali i versamenti mensili dovranno essere operati). Il tutto con la precisazione che, nel caso in cui uno dei ricorrenti dovesse instaurare un rapporto di lavoro con diverso datore, il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura.

Deve infatti ritenersi possibile l'emissione di tale provvedimento. Invero, le quote di stipendio/pensione eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 270, co. 2 lett. e) CCII (al pari di quanto già previsto dall'art. 14-*quinquies* L. n. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);

considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c) CCII, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14-*quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;

considerato, con particolare riferimento alle procedure di pignoramento del quinto dello stipendio promosse da Nova Distributori Automatici S.r.l. e da INPS, che le quote di stipendio maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbono essere incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe infatti una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla *par condicio creditorum* e alla necessità (oggi espressamente prevista dagli artt. 150 e 151 CCII) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;

considerato, quanto alla durata della procedura, che, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 6/24: 1) *“la durata dell’apprensione dei beni sopravvenuti dipende... dall’ammontare delle risorse complessive disponibili e dall’entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall’esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura”* (in questi termini la citata sentenza); 2) può quindi essere confermato l’orientamento già espresso da questo Tribunale (v. sentenza del 20.9.2202) con le ulteriori precisazioni seguenti; 3) l’apprensione di quote di reddito può avvenire solo fino al momento della dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCII e, quindi, al massimo per il triennio successivo all’apertura; 4) qualora sia dichiarata l’esdebitazione, l’attività di liquidazione può proseguire solo in relazione ai beni ancora presenti nel patrimonio del debitore in quel momento; 5) in particolare, la prosecuzione dell’attività liquidatoria in tal caso, pur essendo prevista solo dall’art. 281, c. 5 CCII, si ricava dalla sovrapponibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell’art. 282 CCII e quella prevista dai primi due commi dell’art. 281 CCII, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell’esdebitazione e dalla equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale; 6) in questo caso, la prosecuzione dell’attività di liquidazione deve avvenire comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall’art. 213 comma 5 CCII; 7) qualora l’esdebitazione non sia dichiarata, la procedura prosegue, anche con l’apprensione delle quote di reddito, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;

considerato, quindi, che nel caso di specie il liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l’apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’esdebitazione ai sensi dell’art. 281 CCII; 2) ad aggiornare il programma di liquidazione, all’esito, con la precisazione che, qualora sia dichiarata l’insussistenza dei presupposti per l’esdebitazione, deve essere indicata la durata della prosecuzione dell’apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall’art. 213 CCII;

considerato che, in vista delle valutazioni che dovranno essere operate ai fini dell’esdebitazione, è opportuno sin d’ora che il liquidatore nella prima relazione periodica (ossia in quella da depositare entro il 31.12.2024) provveda ad individuare in modo analitico le cause del sovraindebitamento. Sotto questo profilo è quindi necessario che il liquidatore ricostruisca ed esponga lo sviluppo nel tempo sia della capacità reddituale del debitore, sia della maturazione del

debito, in modo da individuare il momento in cui si è determinata la condizione di squilibrio irreversibile che ha generato l'attuale condizione di sovraindebitamento, verificando anche le ragioni per le quali è stato assunto il debito non più sostenibile;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto opportuno precisare già in questa sede che, per le condivisibili ragioni evidenziate dal Tribunale di Milano con provvedimento del 29.2.2024, est. Agnese (nonché da Trib. Arezzo 8.5.2024, est. Pani), nel caso in cui al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC debba essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi. Il che comporta: a) che tale compenso unitario sarà liquidato dal Giudice a fine procedura (art. 275 co. 3 CCII) e che a tal fine potrà solo tenersi conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il Giudice; b) che, conseguentemente, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso; c) che in corso di procedura, su istanza dell'OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137 co. 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;

ritenuto infine opportuno precisare, rispetto a quanto indicato in ricorso, che al compenso dell'*advisor* legale spetta il privilegio di cui all'art. 2751-*bis* n. 2) c.c., ma non può riconoscersi il rango prededucibile, dovendo interpretarsi l'art. 277 CCII in conformità all'art. 6 CCII, che ha stabilito un elenco tassativo di crediti prededucibili tra i quali non rientra l'ipotesi in considerazione;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

- 1) dichiara aperte le procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di **Filippo Dal Bon** (C.F. DLBFPP67H02E349R), nato a Isola della Scala (VR) il 2.6.1967, e **Arianna Fazion** (C.F. FZNRNN72H47F918D), nata a Nogara (VR) il 7.6.1972, entrambi residenti in Cerea (VR), Via Barbugine n. 111;
- 2) nomina Giudice Delegato la dott. Cristiana Bottazzi;
- 3) nomina liquidatore il Dott. Matteo Ceschi;
- 4) in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

- 5) ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione;
- 6) dispone che siano escluse dalla liquidazione le entrate dei ricorrenti sino alla concorrenza dell'importo complessivo mensile di € 1.472,00 per dodici mensilità, rinveniente dalle retribuzioni lavorative degli stessi, nella rispettiva misura del 70% in capo al sig. Filippo Dal Bon (€ 1.030,00) e del 30% in capo alla sig.ra Arianna Fazion (€ 442,00), con obbligo di entrambi i ricorrenti di versare al liquidatore la parte del proprio reddito eccedente detti limiti (ivi comprese la tredicesima ed eventualmente quattordicesima mensilità) nonché ogni ulteriore entrata a qualsiasi titolo che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura; diversamente, qualora solo uno dei ricorrenti svolga attività lavorativa, la quota di reddito esclusa dalla liquidazione nei termini sopra indicati dovrà imputarsi al 100% al solo coniuge percettore di reddito;
- 7) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII: a) ordina al liquidatore di aprire immediatamente due conti correnti, uno per ciascuna procedura; b) dispone che i datori di lavoro, su richiesta del liquidatore, provvedano all'accredito mensile sul conto corrente della procedura relativo al singolo ricorrente della quota di reddito eccedente l'importo come stabilito al punto precedente per ciascun ricorrente e come ad essi comunicato dal liquidatore. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato ai datori di lavoro;
- 8) **dispone che il liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata:**

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona. L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale. Solo tale adempimento potrà essere unico per entrambe le procedure;

- notifichi la presente sentenza ai singoli debitori e ai creditori ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere affidata (in sua rappresentanza) ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà

essere affidata (in sua rappresentanza) ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato. Si segnala sin d'ora che, all'esito della pronuncia del provvedimento sull'esdebitazione, il liquidatore provvederà ad aggiornare il programma di liquidazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;

- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- **entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno** (a partire dal 31/12/2024) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC. Nel primo rapporto riepilogativo dovranno essere esposte in modo analitico le cause del sovraindebitamento, nel senso precisato nella parte motiva;

- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del giorno 26.7.2024.

Il Giudice est.

dott. Cristiana Bottazzi

La Presidente

dott. Monica Attanasio